

I contributi dei commercianti

Ecco a voi un breve vademecum sugli obblighi contributivi dei commercianti

I contributi dei commercianti

In una recente circolare ([è la n. 17 del 2021](#)) l'INPS ha comunicato le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS valide per il 2021.

Rispetto allo scorso anno, a causa di un'inflazione che, almeno sulla carta, è rimasta al palo, i valori non sono cambiati e sono identici a quelli che abbiamo riportato, per il 2020, nel [numero 255 di "Previdenza Flash"](#).

L'occasione è buona, però, per dare un occhio alle regole che disciplinano l'iscrizione all'INPS degli Esercenti Attività commerciali (quelle che riguardano gli artigiani sono, in molti punti, simili).

Chi sono gli iscritti

Sono iscritti alla Gestione degli Esercenti attività commerciali, istituita dalla Legge 613 del 1966:

- i titolari di aziende che esercitano attività commerciali e turistiche;
- i soggetti che lavorano come ausiliari del commercio (agenti e rappresentanti di commercio, agenti aerei, marittimi, raccomandatari, propagandisti, procacciatori di affari, ecc.)
- i familiari coadiutori che lavorano prevalentemente ed abitualmente nell'azienda commerciale. Sono considerati familiari (vedi la tabella sottostante) i parenti e gli affini entro il terzo grado. Sono considerati familiari i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado compresi i figli di fratelli e sorelle.

I parenti e gli affini

Parenti (è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite)	
genitore	parente in linea retta ascendente di 1° grado
nonno/a	parente in linea retta ascendente di 2° grado
bisnonno/a	parente in linea retta ascendente di 3° grado
figli	parenti in linea retta discendente di 1° grado
nipoti	parenti in linea retta discendente di 2° grado
bisnipoti	parenti in linea retta discendente di 3° grado
fratelli e sorelle	parenti in linea collaterale di 2° grado
nipoti	parenti in linea collaterale di 3° grado
Affini (è il vincolo tra un coniuge e i parenti)	
suocero/genero	affine in linea retta di 1° grado
nonno/a del marito/moglie	affine in linea retta di 2° grado
cognato/a	affine in linea collaterale di 2° grado
zio del marito/moglie	affine in linea collaterale di 3° grado

1) Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione detta di coniugio che implicitamente ammette la collaborazione familiare nell'impresa

2) I coniugi di tutti i parenti e gli affini del titolare rilevano, ai fini dell'iscrizione come familiari coadiuvanti ART/COM al pari del parente o affine cui sono coniugati, ma i loro familiari sono per il titolare degli estranei

I requisiti

L'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sancisce l'obbligo di iscrizione alla gestione per i soggetti che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- titolarità o gestione in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
- piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- possesso di licenze ed autorizzazioni ed iscrizione in albi, registri e ruoli.

Nel caso in cui l'attività commerciale sia svolta in forma di società, sono iscrivibili all'assicurazione:

- i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori;
- i soci di società di fatto;
- i soci accomandatari di società in accomandita semplice; i soci accomandanti delle società in accomandita semplice familiari coadiutori degli accomandatari;
- i soci di società a responsabilità limitata che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza

I soci di SRL

Tra i requisiti richiesti per l'iscrizione alla gestione Commercianti ai lavoratori autonomi che esercitano l'attività in forma societaria sono compresi la piena responsabilità e l'assunzione di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione della società; detti requisiti impediscono alle società di capitali di iscrivere i soci alla citata gestione, salvo per le società a responsabilità limitata.

La legge 662/1996 ha, infatti, ridefinito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione Commercianti ed ha introdotto l'iscrivibilità della figura del socio di società a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza.

Questa norma sancisce, pertanto, l'obbligo assicurativo per il socio che partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitualità e di prevalenza e stabilisce la sua assicurabilità nella gestione a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa, sempre che questa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.

Attenzione, inoltre, ad un'altra particolarità: ***l'eventuale funzione di amministratore della SRL rivestita dal socio non fa venire meno l'obbligo assicurativo nella gestione, qualora la prestazione lavorativa dello stesso nella società abbia, come detto, i requisiti di abitualità e di prevalenza.***

Quanto pagano

La contribuzione da versare ai fini previdenziali all'INPS è costituita da una quota capitaria ovvero a persona da versare per il titolare e per ciascuno degli eventuali familiari coadiuvanti e calcolata in percentuale sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF nell'anno di riferimento dei contributi.

In ogni caso il contributo è dovuto entro dei limiti minimi (*"reddito minimale"*) e massimi (*"reddito massimale"*), stabiliti per legge e variabili di anno in anno.

Il **reddito minimale** è l'importo stabilito dalla legge come riferimento minimo per il pagamento dei contributi. Se il reddito effettivamente prodotto è inferiore a questo importo (o non si è prodotto reddito), i contributi obbligatori da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

Il **reddito massimale**, al contrario, è un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il pagamento dei contributi ed è diverso a seconda se si è o meno iniziato a versare contributi prima o dopo il 1996. Per chi poteva far valere entro il 1995 almeno un contributo previdenziale il reddito massimale è, per il 2021, di €.78.965. Per coloro, invece, che al 1° gennaio 1996 erano privi di qualsiasi anzianità contributiva il massimale è, per il 2021, di €.103.055.

Come si paga

I **pagamenti** avvengono in sette rate: quattro rate trimestrali per i contributi calcolati sul minimale (chiamati impropriamente "contributi fissi"), più tre rate aggiuntive per i contributi calcolati sulla quota di reddito eccedente il minimale.

La prime due rate aggiuntive sono un acconto del contributo dovuto, calcolato in via provvisoria sul reddito dell'anno precedente.

L'ultima rata aggiuntiva si paga l'anno successivo (alle stesse scadenze previste per la dichiarazione dei redditi su modello UNICO), quando si conosce l'effettiva entità dei redditi conseguiti nell'anno di riferimento dei contributi.

Il pagamento è costituito da un conguaglio tra gli importi versati in acconto e quelli dovuti sulla base del reddito effettivamente prodotto nell'anno di competenza.

Se il reddito versato in acconto è superiore a quello dovuto, il conguaglio favorevole all'assicurato può essere rimborsato, a domanda, oppure utilizzato in compensazione degli importi da versare successivamente (in relazione a qualsiasi tributo da versare mediante il modello F24).

Prima che venisse introdotto il modello di pagamento F24, le sette rate venivano versate tramite bollettini di conto corrente postale predisposti dall'INPS.

Le aliquote contributive INPS per i commercianti sono, per il 2021, pari al 24,09 per cento del reddito di impresa dichiarato al fisco.

Per la quota di reddito eccedente i € 47.379 annui c'è un contributo aggiuntivo dell'1% cento fino al massimale di € 78.965.

C'è, però, uno "sconto" per i lavoratori autonomi che, nonostante siano già pensionati, continuano la loro attività da artigiano o commerciante e per i familiari coadiuvanti di età inferiore a 21 anni. Per i soggetti di età superiore a 65 anni, già pensionati INPS, l'aliquota è ridotta, a domanda, del 50%, mentre per i coadiuvanti di artigiani e commercianti che non hanno ancora compiuto i 21 anni, l'aliquota contributiva è ridotta di tre punti percentuali (20,10%).

Per i iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla aliquota sopra indicata va aggiunto uno 0,09% in più. Questa aliquota aggiuntiva finanzia, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 207/1996, l'apposito Fondo per l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività che consente una specie di "prepensionamento" ai commercianti che cessano l'attività e restituiscono la loro licenza di esercizio.

Contribuzione per le prestazioni di maternità

Il contributo dovuto dagli artigiani e dai commercianti per le prestazioni di maternità è confermato, per il 2021, nella misura di € 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Imprese con collaboratori

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- a) **imprese familiari legalmente costituite:** sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- b) **aziende non costituite in imprese familiari:** il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Termini e modalità di versamento

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze del 16 maggio; 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio (dell'anno successivo). Le date possono variare nel caso in cui la scadenza capiti di sabato o di giorno festivo.

I contributi devono essere versati, come già detto, tramite i modelli di pagamento unificato F24

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"